



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1484

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. PIERAGOSTINO MOLLO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.40;

VISTA la delibera Consob n. 16696 del 25 novembre 2008, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Pieragostino Mollo, nato a Alba (CN), il 14 febbraio 1958;

VISTA la nota del 14 marzo 2019 (prot. n. 12165/19) con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Pieragostino Mollo, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la successiva nota del 17 settembre 2019 (prot. n. 66890/19) con cui Banca Mediolanum S.p.A. trasmetteva all'OCF ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 5 marzo 2020 (prot. n. 13735/20), notificata in data 12 marzo 2020, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo dell'Organismo ha contestato al Sig. Pieragostino Mollo, tra l'altro, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per aver comunicato e trasmesso alla clientela informazioni e documenti non rispondenti al vero;

RILEVATO che, con note del 17 marzo 2020 (prot. nn. 15184 e 15186 di pari data) il Sig. Pieragostino Mollo ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 18 marzo 2020 (prot. nn. 15261 e 15263 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le difese del consulente trasmesse con nota del 7 maggio 2020 (prot. n. 21831/20);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 10 settembre 2020 - trasmessa anche al consulente (prot. n. 40764/20) - con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato quanto contestato al Sig. Pieragostino Mollo, con nota del 5 marzo 2020 (prot. n. 13735/20);

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Pieragostino Mollo, con nota del 22 settembre 2020 (prot. n. 43363/20), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con riguardo alla comunicazione e trasmissione al cliente di informazioni e documenti non rispondenti al vero;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Pieragostino Mollo la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 5 del Regolamento Intermediari l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari nel caso di comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore;
- nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dell'Albo, considerato che:
 - le condotte in esame, relativa a un singolo cliente, non risulta averlo sostanzialmente danneggiato, né appare preordinata a un tal fine;
 - il consulente ha tenuto un atteggiamento collaborativo sia in fase di *audit* interno che nel corso del presente procedimento;
 - con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente non risulta alcun reclamo o precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta imputabile al Sig. Pieragostino Mollo a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Pieragostino Mollo, nato ad Alba (CN) il 14 febbraio 1958, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di un mese, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti